

Sentenza, Tribunale di Potenza, Pres. Lo Sardo – Rel. Sciascia, 21 maggio 2015

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione civile**

Il Tribunale di Potenza - Sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei signori magistrati:

dott. Giuseppe Lo Sardo - Presidente
dott. Vincenzo Sciascia- Giudice relatore

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 26.02.2015, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile n. *omissis*/2014 del Ruolo generale degli affari contenziosi, vertente

tra

ESECUTATI

- reclamanti -

e

S.P.A.

- reclamata -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 14.10.2014, i reclamanti proponevano reclamo al Collegio, ex art. 630, co. 3, c.p.c., avverso l'ordinanza in data 08/19.09.2014 (comunicata il 25.09.2014), con la quale il Giudice dell'esecuzione, implicitamente rigettando l'eccezione di estinzione del procedimento esecutivo n. *omissis*/2010 R.G.E., disponeva la vendita dei beni immobili pignorati.

A fondamento del proprio ricorso, i reclamanti allegavano:

- di avere ricevuto notifica di atto di precetto e di atto pignoramento immobiliare, relativo all'immobile di proprietà degli ESECUTATI (ubicato in Potenza alla via A. n. 69, e distinto in catasto al foglio n. (...), part. (...), sub. (...));
- che l'atto di pignoramento immobiliare veniva trascritto in data 27.09.2010;
- che tale pignoramento era stato eseguito sulla base di un contratto di mutuo (in data 17.11.1999) con il quale era stata erogata la somma di L. 150.000.000, ed a garanzia del quale i coniugi avevano acconsentito all'iscrizione di ipoteca sull'immobile suddetto;
- che, all'udienza del 15.02.2013, a fronte dell'eccezione sollevata dalla parte reclamante circa l'estinzione della procedura esecutiva per l'incompletezza della documentazione ex art. 567 c.p.c., il giudice

Sentenza, Tribunale di Potenza, Pres. Lo Sardo – Rel. Sciascia, 21 maggio 2015

dell'esecuzione assegnava un termine per il deposito della documentazione integrativa, rinviando la causa all'udienza del 12.07.2013;

- che la documentazione successivamente depositata dalla controparte nulla aggiungeva alla precedente produzione, sicché doveva considerarsi insufficiente ad assolvere agli oneri previsti dall'art. 567, co. 2, c.p.c., con la conseguente necessità di revocare l'ordinanza impugnata e di dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva.

Si costituiva in giudizio la società reclamata, formulando, sulla base di varie argomentazioni, le conclusioni innanzi riportate.

Occorre evidenziare che, a norma dell'art. 567, co. 2, c.p.c. "*Il creditore che richiede la vendita (...) deve provvedere ad allegare (...) l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari*".

Orbene, nella documentazione allegata dalla parte reclamata si rinviene la relazione notarile (ex L. n. 302 del 1998), redatta dal notaio *omissis* in Vulture, in data 30.11.2010, nella quale si legge (per quanto qui specificamente rileva, in relazione all'immobile ubicato in Potenza alla via *omissis*, distinto in catasto al foglio n. (...), part. (...), sub. (...)): "L'unità immobiliare in oggetto è pervenuta in proprietà superficaria ai sopra generalizzati coniugi in virtù di atto di assegnazione per Notaio *omissis* del 19 aprile 1991 trascritto a Potenza il 16 maggio 1991 (...) a favore di (coniugata in regime di comunione legale) contro la S.r.l." (...).

Tenuto conto che - secondo le stesse allegazioni della parte reclamante - la trascrizione del pignoramento immobiliare è avvenuta in data 27.09.2010, si deve valutare se tale documentazione sia sufficiente ad integrare la certificazione relativa alle "*iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento*", e, quindi, nel periodo compreso fra il 27.09.1990 ed il 27.09.2010.

È pur vero che la trascrizione certificata nel suddetto atto notarile è temporalmente collocata nel ventennio testé indicato, e che non vi sono attestazioni relative ad iscrizioni o trascrizioni anteriori. Si deve anche osservare, tuttavia, che - secondo quanto allegato dalla parte reclamata, e non contestato dalla controparte - l'immobile in questione era stato costruito dalla suddetta società cooperativa edilizia (su di un suolo ad essa pervenuto in forza di atto del Comune di Potenza in data 04.06.1976).

Si deve ritenere, di conseguenza, che quest'ultima ne abbia acquistato la proprietà a titolo originario, ai sensi dell'art. 934 cod. civ., per poi trasferirla ai coniugi con il suddetto atto del 19.04.1991 (trascritto il 16.05.1991).

Ritiene il giudice che la principale funzione del deposito della documentazione di cui all'art. 567, co. 2, c.p.c., sia quella di consentire al Giudice dell'esecuzione di verificare che il bene pignorato appartenga effettivamente al debitore, con la conseguenza che la documentazione relativa all'unica trascrizione effettuata, da quando lo stesso bene immobile è venuto ad esistenza, in favore dei debitori esecutati, deve considerarsi sufficiente ai fini di cui alla norma citata.

Si deve concludere, pertanto, per la correttezza della (pur implicita) decisione assunta dal Giudice dell'esecuzione con l'ordinanza impugnata, e per la necessità di rigettare il reclamo. Le spese processuali relative al presente giudizio di reclamo (definito con sentenza, ai sensi dell'art. 630, co. 3, c.p.c.) - a liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 - seguono la soccombenza, ma devono essere compensate

Sentenza, Tribunale di Potenza, Pres. Lo Sardo – Rel. Sciascia, 21 maggio 2015

nella misura dei due terzi, in ragione della controvertibilità ermeneutica della norma di cui all'art. 567, co. 2, c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale di Potenza - Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul suddetto reclamo, ogni contraria deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- 1) rigetta il reclamo;
- 2) condanna la parte reclamante a rifondere le spese processuali sostenute, nell'ambito del presente giudizio di reclamo, dalla parte reclamata, liquidando il tutto in Euro. 2.767,00 (per compenso professionale), e determinando il dovuto in Euro. 922,00, oltre accessori, se dovuti come per legge.

Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 21 maggio 2015.

Depositata in Cancelleria il 21 maggio 2015.

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS